

 Comune di Rho	Numero 24	Data 19/04/2023
--	--------------------------------	--------------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 21.12, presso l'Aula consiliare, ai sensi dell'art. 39, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Calogero Fabrizio Mancarella	Presidente	SI	Salvatore Tranchina	Consigliere	SI
Andrea Orlandi	Sindaco	SI	Stefano Giussani	Consigliere	SI
Roberto Bellofiore	Consigliere	SI	Christian Colombo	Consigliere	NO
Yasmine Bale	Consigliere	SI	Dario Re	Consigliere	NO
Stefano Bernasconi	Consigliere	SI	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Paolo Bindi	Consigliere	SI	Marco Tizzoni	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Martina Borella	Consigliere	SI
Fulvio Caselli	Consigliere	SI	Andrea Recalcati	Consigliere	SI
Elisa Casati	Consigliere	SI	Clelia La Palomenta	Consigliere	SI
Edoardo Luca Conti	Consigliere	SI	Gaspere Giuseppe Elia Rizzo	Consigliere	SI
Monica Varasi	Consigliere	SI	Daniele Paggiaro	Consigliere	SI
Giuseppe Caronni	Consigliere	SI	Uberto Re	Consigliere	SI
Angelo Rioli	Consigliere	SI			

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Calogero Fabrizio Mancarella, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Catasto, sig. Nicola Violante:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.P.R. n. 158/1999 istitutivo del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- l'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
- il successivo comma 702 del predetto art. 1 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il disposto dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 15/2022, il quale recita che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione."*;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

Dato atto che:

- ARERA, con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti dal 1 gennaio

2020, per il periodo 2018-2021 ed ha elaborato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (primo periodo regolatorio);

- la deliberazione dell'ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 ha adottato misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziata, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Richiamati i provvedimenti da ultimo assunti da ARERA per dare avvio al secondo periodo regolatorio 2022-2025 ed in particolare:

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Precisato come:

- nell'ambito del MTR le tariffe del prelievo sui rifiuti si pongono a valle dell'ambito attualmente regolamentato dall'Autorità e continuano ad essere regolamentate dalle vigenti norme di legge (DPR n. 158/99) e caratterizzate dalle consuete due diverse componenti, quota fissa e quota variabile;
- nel fissare i criteri di determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento, ARERA ha rilevato come occorra fare riferimento a costi sostenuti, affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano economico finanziario;

Rilevato pertanto che:

- nel rispetto della normativa succitata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.04.2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, a tal fine richiamando gli atti e documenti tutti allegati a detta deliberazione;
- con la medesima deliberazione si è inoltre dato atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità ed i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra-periodo in presenza di situazioni di acclarato squilibrio economico finanziario della gestione;

Visto in particolare quanto prescritto dall'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e nello specifico:

8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

omissis

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.;

Considerato che il gestore del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio Rhodense è A.Se.R. S.p.A., in forza di apposita convenzione sottoscritta con il Comune di Rho il 23/12/2004 e del relativo contratto in data 23/11/2005;

Ricordato che nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente;

Esaminata la comunicazione pervenuta da A.Se.R S.p.A., acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 77436 del 19.12.2022, dalla quale emerge che:

- 1) non occorre avvalersi della facoltà prescritta in particolare dall'art. 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021 di operare una revisione infra-periodo del PEF 2022 - 2025;
- 2) la copertura dei costi esposti nel PEF 2022-2025, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 27.04.2022, per quanto attiene l'annualità 2023, può avvenire mantenendo invariate le tariffe degli utenti della Città grazie ad un eccezionale razionalizzazione dei costi, agli obiettivi di stima sul gettito straordinario atteso dalle attività di lotta all'evasione/elusione della tariffa che consentono il mantenimento di un equilibrio economico finanziario sufficiente a sostenere l'erogazione dei servizi;
- 3) fermo restando le tariffe applicate agli utenti della Città, la copertura dei costi individuati nel PEF 2023, di cui all'allegato n. 1 della delibera di C.C. n. 28/2022 e pari ad € 10.792.322 (al netto di IVA) deve essere realizzata con l'adeguamento delle tariffe 2023 per la zona omogenea "Fiera" in relazione a quanto previsto nella Relazione al PEF 2022-2025 (all. n.3 delibera citata) e per effetto delle dinamiche disciplinate dalla Convenzione in essere tra le parti ed ivi richiamata;

Richiamati i criteri di determinazione delle tariffe indicati agli artt. 10,11,12,13 del Regolamento per l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti (Tari);

Precisato quindi che i criteri base per la determinazione e l'applicazione delle tariffe per l'anno 2023, meglio evidenziati e sinteticamente indicati nell'Allegato 2 e nella Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario della Tariffa 2022-2025 (All. n. 2 delibera di C.C. n. 28/2022) sono i seguenti:

- per le utenze domestiche è stata prevista l'applicazione dei coefficienti di adattamento per superfici e numero di componenti del nucleo familiare (Ka) così come previsto nella tabella 1a del D.P.R. n. 158/99 per le Regioni del nord Italia;
- per le utenze non domestiche il coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa (Kc) è stato definito applicando i parametri indicati dal D.P.R. n. 158/99 nelle tabelle 3a, entro i limiti medio e massimo ivi previsti;
- per le utenze di cui alle categorie 12 e 24 sono stati applicati i coefficienti Kc e Kd risultanti da apposite valutazioni dei costi sostenuti, in quanto utenze per le quali sono stati possibili sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1093, della Legge n.145/2018;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche (Kb e Kd) si è fatto riferimento alle rilevazioni ed al metodo così come esposti nella Relazione al PEF;
- per alcune categorie non domestiche sono state definite delle zone tariffarie omogenee con l'individuazione di coefficienti (Kc) e (Kd) che tengano conto della specificità dell'utenza inseribile in dette classificazioni utilizzando le rilevazioni effettuate negli anni scorsi e/o aggiornate periodicamente e di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato che dalla documentazione costituente il Piano economico finanziario 2022-2025:

- le voci di costo della tariffa per l'espletamento del servizio, per l'anno 2023, ammontano ad €. 10.792.322 al netto di I.V.A.;

- la ripartizione delle voci di costo tra quota fissa è pari a € 5.255.884 e quota variabile è pari a € 5.536.438;

Precisato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 consente per il Comune di Rho un incremento nel 2023 nella misura massima del 1.87% rispetto al Piano Finanziario TARI 2022;

Dato atto che nell'importo complessivo del Piano Finanziario anno 2023 è compresa:

- la quota imputabile al Comune di Rho per la copertura dei costi delle utenze di propria competenza e per gli stabili direttamente occupati pari a € 90.040,50 (oltre IVA pari ad € 9.004,50 e TEFA pari ad € 4.502,03) per un totale di € 103.546,58 e che tale spesa presunta trova adeguata copertura secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 imputandola come segue:
Esercizio 2023 per € 103.546,58 alla missione n. 9, programma n. 3, titolo 1, macroaggregato n. 103;
- il contributo dello Stato a copertura della tariffa dovuta dagli istituti scolastici statali per l'anno 2023 in € 51.277,29, stimata sulla base di quanto effettivamente erogato nel 2022 e che annualmente viene determinato in fase successiva all'approvazione delle tariffe in ragione del numero di studenti iscritti a detti istituti;

Rilevato inoltre che:

- per la Tariffa applicata nella Zona Tariffaria Omogena Fiera Milano S.p.A. (categoria 6a Fiere di cui all'Allegato A al vigente Regolamento per l'applicazione Tariffa comunale sui rifiuti Tari), si è proceduto a determinare la quota fissa e la quota variabile come indicato nell'allegato al prospetto Tariffe 2023 (Allegato 1) e tenuto conto di quanto stabilito nell'apposita convenzione sottoscritta in esecuzione della delibera di G.C. n. 275 del 22.12.2020;
- la tariffa nell'ambito delle categorie 16 e 29 (Banchi di mercato beni durevoli e generi alimentari) è stata graduata distinguendo tra due zone territoriali a destinazione omogenea definite "zona tariffaria mercato del centro" e "zona tariffaria mercati rionali";

Dato atto che, per quanto previsto all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, la percentuale di maggiorazione della tariffa giornaliera è stata determinata in misura superiore al 50% della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica;

Ribadito che con il Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti (Tari) è stata prevista, in applicazione dell'art.1, comma 660, della Legge n.147/2013, la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio ed essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

Visti i seguenti articoli del citato Regolamento:

- l'art. 10, il quale prevede che, stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può ridurre le stesse, per motivi di carattere sociale, di tutela della salute, di prevenzione delle attività illecite o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche;
- l'art. 23, con cui si stabilisce che il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati;

Considerato inoltre che le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni di grave disagio economico verranno previste con altro atto deliberativo e che la

spesa presunta a carico del bilancio comunale è pari a € 6.000,00, somma che trova adeguata copertura, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 imputandola come segue:

Esercizio 2023 per € 6.000,00 alla missione n. 12, programma n. 4 , titolo 1, macroaggregato n. 104;

Visti i dati trasmessi dal gestore del Servizio in relazione alla stima delle entrate sulla base delle utenze attive in banca dati ad aprile 2023 (Allegato 3);

Preso atto che, per tutto quanto precede, l'obiettivo della totale copertura dei costi del servizio è raggiunto applicando le tariffe unitarie nella misura che risulta dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definite come precedentemente descritto e risultando invariate rispetto al 2022 per quanto attiene le utenze Domestiche e non Domestiche della Città e variate per quanto attiene alla Zona Tariffaria Omogenea Fiera;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 27.12.2022 con la quale è stato autorizzato l'Esercizio Provvisorio del Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione (parte contabile) - anno 2023;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area 4 Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Dato atto che sono state accertate da parte del Responsabile di Servizio e del Responsabile di Ragioneria la compatibilità e la copertura monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, c.1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

Segue la discussione alla quale partecipano i Consiglieri comunali, sigg. Bindi, Giussani, Paggiaro, e il Sindaco;

Presenti n. 23

Astenuti n. 1

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 5 (Paggiaro - SiAmoRho; Re U., Tizzoni - Gente di Rho, Recalcatti, Scarlino - FdI)

Con n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di determinare, per i motivi e con i criteri espressi in premessa che qui si approvano, le misure tariffarie della TARI per l'anno 2023, così come risulta dall'allegato prospetto (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto dei contenuti degli Allegati 2 e 3 per quanto riguarda i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999 e la consistenza della banca dati delle utenze di Rho aggiornata ad aprile 2023;
- 3) di dare atto che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2023, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021, viene rispettato con il presente atto;
- 4) di dare atto che il Piano economico finanziario 2022-2025 riferito all'anno 2023 come approvato con propria deliberazione n. 28 del 27.04.2022 ammonta ad un importo complessivo, di € 10.792.322 al netto di I.V.A., di cui € 5.255.884 per costi fissi ed € 5.536.438 per costi variabili;
- 5) di dare atto che:
 - la spesa presunta a carico del Comune per le utenze di propria competenza e per gli stabili direttamente occupati è pari a € 90.040,50 (oltre IVA pari ad € 9.004,50 e TEFA pari ad € 4.502,03) per un totale di € 103.546,58 e che tale spesa verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 imputandola come segue:
 - Esercizio 2023 per € 103.546,58 alla missione n. 9, programma n. 3 , titolo 1; macroaggregato n. 103;
 - le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni di grave disagio economico verranno previste con altro atto deliberativo e che la spesa presunta a carico del bilancio comunale è pari a € 6.000,00, verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione alla missione n. 12, programma n. 4 , titolo 1, macroaggregato n. 104, Esercizio 2023;
 - il contributo dello Stato erogato per la tariffa 2023 dovuta dagli istituti scolastici statali stimata in € 51.277,29, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023 con imputazione al titolo n. 9, tipologia n. 200, categoria n. 99, Esercizio 2023, e che la corrispondente spesa verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2023, dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione alla missione n. 99, programma n. 1 , titolo 7, macroaggregato n. 702, Esercizio 2023;
- 6) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale;
- 7) di demandare al Responsabile del Servizio competente l'attivazione delle procedure per l'impegno di spesa conseguenti alla presente deliberazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 38**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2023

Il Responsabile di Settore
Vittorio Dell'Acqua

Parere Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
Calogero Fabrizio Mancarella

Il Segretario Generale
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MATTEO BOTTARI in data 21/04/2023
Calogero Fabrizio Mancarella in data 21/04/2023